



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

POLIZIA: SIULP, bene discorso insediamento nuovo Capo Gabrielli



Il discorso di insediamento del nuovo Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. – Prefetto Franco GABRIELLI rispecchia le aspettative del SIULP perché traccia un percorso importante che valorizza il servizio reso dalle donne e dagli uomini dell'Istituzione, ma anche perché indica anche la strada necessaria dell'innovazione e della indispensabile valorizzazione di chi, quotidianamente in ogni angolo del Paese, si sacrifica

per garantire sicurezza e libertà ai cittadini e continuità alle Istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

Il richiamo al Sindacato sulla necessità di agire in sinergia con l'istituzione, privilegiando sempre il dialogo e il confronto, per rafforzare la "Squadra", per innovare le strategie, che non possono prescindere da una maggiore presenza sul territorio, ma anche per aumentare le tutele del personale senza mai dimenticare che l'interesse prioritario è quello della tutela dell'interesse comune e della sicurezza del Paese, rappresenta il miglior auspicio per iniziare un confronto franco e costruttivo con il quale continuare l'opera di ammodernamento e di riordino del sistema.

È quanto afferma il Segretario Generale del SIULP, Felice ROMANO nel commentare il discorso del neo Capo della Polizia Franco GABRIELLI.

Al nuovo Capo, conclude Romano, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro con l'auspicio di sempre maggiori affermazioni personali ma anche di straordinari traguardi per la Polizia di Stato e per la sicurezza del Paese affermando, sin da ora, che il SIULP, come sempre essendo paladino della legalità e sentinella a difesa della libertà, è pronto a fare la sua parte in modo che insieme alla crescita dell'Istituzione vi sia anche quella della professionalità e del benessere delle donne e degli uomini che la incarnano.

FLASH nr. 20 – 2016

- POLIZIA: SIULP, bene discorso insediamento nuovo Capo Gabrielli
- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico
- Diritto di accesso al fascicolo personale - sindacato delle note di qualifica e risarcimento del danno
- Licenza di porto d'arma per difesa personale, uso caccia o attività sportiva, richieste degli appartenenti alle forze di polizia
- Responsabilità conseguente all'illegittimo esercizio dei poteri – disciplinari
- Mensa e buoni pasto, rivendicata uniformità. A breve Tavolo Tecnico per nuova circolare
- Restituzione somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione



Lanci di agenzia

Polizia: Siulp; bene Gabrielli, valorizzare agenti

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Il discorso di insediamento del nuovo capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza – prefetto Franco Gabrielli, rispecchia le aspettative del Siulp perché traccia un percorso importante che valorizza il servizio reso dalle donne e dagli uomini dell’Istituzione, ma anche perché indica la strada necessaria dell’innovazione e della indispensabile valorizzazione di chi, quotidianamente in ogni angolo del Paese, si sacrifica per garantire sicurezza e libertà ai cittadini e continuità alle Istituzioni democratiche della nostra Repubblica”. Lo dice il segretario generale del sindacato di polizia Siulp, Felice Romano.

“Il richiamo al sindacato sulla necessità di agire in sinergia con l’istituzione, privilegiando sempre il dialogo e il confronto, per rafforzare la ‘Squadra’, per innovare le strategie, che non possono prescindere da una maggiore presenza sul territorio, ma anche per aumentare le tutele del personale senza mai dimenticare che l’interesse prioritario è quello della tutela dell’interesse comune e della sicurezza del Paese – secondo Romano – rappresenta il miglior auspicio per iniziare un confronto franco e costruttivo con il quale continuare l’opera di ammodernamento e di riordino del sistema”.

Fondazione Sicurezza e Libertà

Caro collega,

nell’ottica di tutelare ancora di più il nostro lavoro e i diritti dei poliziotti, abbiamo costituito la Fondazione Sicurezza e Libertà per far conoscere il nostro lavoro e le sue difficoltà e per aiutare a formare una maggiore cultura della legalità.

Aiutaci a difendere i tuoi diritti con il Tuo 5 X mille.

**SOSTIENICI
DONANDO IL TUO**

5 X mille

Fondazione “**SICUREZZA E LIBERTA’**”

apponi la tua firma nell’apposita sezione
*Sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni*



codice fiscale

97864930587

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Con circolare nr. 333.A/9803.A.2/4072-2016 del 19 maggio 2016, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha diramato direttive in ordine all'applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Al riguardo occorre ricordare che circolare P.C.d.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica, nr. 11 del 6 agosto 2010, avente all'oggetto *"requisiti per il conferimento di incarichi di direzione/gestione del personale"* prevede espressamente che:

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, nel richiamare integralmente quanto chiarito e stabilito dal testo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica in oggetto indicata – la cui premessa testualmente recita: *"L'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1-bis. Questo prevede che "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni"*. La disposizione è stata approvata ai sensi dell'articolo 6 comma 2, lettera m, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, nell'esercizio della delega al Governo a *"rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzare l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dell'autorità politica"*. Considerati

Di seguito riportiamo il testo della circolare del Dipartimento che, ad ogni buon fine, trovate pubblicata in versione integrale sul nostro sito www.siulp.it.

Ferme restando le incompatibilità proprie dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, regolate dagli articoli 50 e 51 del D.P.R. n. 335/1982, nonché dall'articolo 24 del D.P.R. 782/1985, la normativa in oggetto indicata, all'art.20, prevede per i dirigenti l'onere di produrre apposite dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità elencate nel medesimo provvedimento normativa.

Lo stesso articolo dispone, al comma 1, che "all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto", che costituisce "condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico", aggiungendo, al comma 2, che "nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità" espressamente previste dallo stesso decreto.

In sede di prima applicazione, entrambi gli adempimenti, per gli incarichi attualmente in titolarità e per quelli da conferire, potranno essere assolti attraverso un'unica dichiarazione rilasciata a norma degli articoli 75 e 76 d.P.R. 445/2002, secondo il modello allegato (all. 1).

Pertanto, ogni dirigente in servizio presso codesti uffici produrrà la dichiarazione in argomento con cadenza annuale, nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico qualora nel corso dell'anno assumerà nuovo incarico.

Le dichiarazioni in argomento dovranno pervenire rispettivamente, per il ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, al Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori I Divisione.

Diritto di accesso al fascicolo personale - sindacato delle note di qualifica e risarcimento del danno

Anche se con riguardo al settore privato, è di indubbia rilevanza la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con la sentenza 6775/2016 ha ribadito il principio che il diritto del lavoratore ad accedere al proprio fascicolo personale è un diritto soggettivo, derivante dal rapporto di lavoro, che può essere esercitato anche con richiesta al Garante della Privacy, perché inerente a una posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.

Inoltre, il dipendente ha, altresì, il diritto di chiedere l'intervento del giudice affinché controlli che le valutazioni datoriali di rendimento e capacità professionale, espresse con le note di qualifica, siano formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo e degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., oltre che della inerente necessaria trasparenza.

La questione di fatto ha riguardato una dipendente che, trasferita, per motivi di salute, a un nuovo servizio, rilevava che le proprie schede di valutazione annuali contenevano giudizi critici e di inadeguatezza, mentre in precedenza aveva sempre ottenuto giudizi lusinghieri sulla propria prestazione professionale. La lavoratrice contestava tali valutazioni sfavorevoli, chiedendo ripetutamente all'azienda di conoscerne le motivazioni, ma senza, tuttavia, ricevere risposta.

La dipendente si rivolgeva al Garante per la protezione dei dati personali onde ottenere che venisse ordinato alla datrice di lavoro di metterle a disposizione il proprio fascicolo personale con i documenti ivi custoditi.

Nonostante l'intervento dell'Autorità, la lavoratrice otteneva solo un accesso parziale e le venivano messi a disposizione dati incompleti e documenti mancanti all'interno della sua cartella personale.

Da qui il ricorso in sede giurisdizionale per chiedere al giudice di ordinare all'azienda di metterle a disposizione tutti i dati personali ovunque conservati, anche presso società terze, e di consentirle di integrare, ai sensi dell'art. 13, lettera c, della legge n.675 del 1996, i propri dati personali in caso di mancanze; a queste si aggiungevano le richieste di risarcimento del danno.

Chiamata a decidere della faccenda, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso affermando il principio che l'obbligo del datore di lavoro di consentirne il pieno esercizio, prima ancora che nella legge n. 675 del 1996 (nella specie applicabile *ratione temporis*), deriva dal rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ..

Secondo la suprema Corte il fatto che, da tempo, la contrattazione collettiva dei diversi settori prevede che i datori di lavoro debbano conservare, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano e che il dipendente ha diritto di prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, non esclude, ma anzi rafforza, il diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali tutte le volte in cui intenda ottenere, in tempi ragionevoli, alcuno dei provvedimenti, di natura provvisoria o definitiva, previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996 cit. al fine di ottenere, ad esempio, l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito o che comunque a suo avviso rilevino in ogni caso,

restando salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

La Corte ha poi ritenuto insussistente, nella fattispecie, una duplicazione di domande a carico della lavoratrice, ritenendo che l'alternatività tra Garante e autorità giudiziaria è un problema che riguarda esclusivamente le domande aventi un "identico oggetto", che devono essere intese come quelle che se, in ipotesi, pendenti contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Di conseguenza, tutte le volte che, in sede giurisdizionale, si fa valere l'inottemperanza da parte del gestore dei dati personali rispetto ai provvedimenti assunti dal Garante e/o viene proposta una domanda di risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (che ha causa petendi e petitum specifici e del tutto diversi rispetto alle ragioni fatte valere con il ricorso al Garante di cui si è detto), non può certamente ipotizzarsi l'applicazione del suddetto principio di alternatività delle tutele.

Stante il diritto soggettivo del lavoratore, concludono i giudici, che gli consente di accedere al proprio fascicolo personale tenuto dal datore di lavoro, costui ben può adire l'autorità onde ottenere il controllo della conformità del procedimento seguito per la formulazione delle suindicate valutazioni ai suddetti parametri, gravando sul datore di lavoro l'onere di motivare le note di qualifica medesime, per permettere lo svolgimento di tale controllo giudiziale.

Licenza di porto d'arma per difesa personale, uso caccia o attività sportiva, richieste degli appartenenti alle forze di polizia



Sulla G.U. nr. 93 del 21 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute, datato 5 aprile 2016, che introduce l'attestato di servizio in luogo del certificato medico per il rilascio del porto d'armi per difesa personale per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Il predetto decreto recante Modifica del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, concernente: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale", ha introdotto, al precedente decreto del 1998, l'articolo 4-bis che, per pronto riferimento, si riporta testualmente:

"Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale."

Si conclude così una vicenda di cui il SIULP è stato protagonista avendo sollevato la questione nell'ottobre 2013 con una nota inviata al Capo della Polizia, il cui testo è stato pubblicato integralmente sul nr. 38 del 28 settembre 2013 (pag. 5) di questo notiziario flash.

Responsabilità conseguente all'illegittimo esercizio dei poteri - disciplinari

Il dirigente pubblico è tenuto a risarcire il danno erariale rinveniente dalla condanna alle spese di lite inflitta all'Amministrazione a seguito della soccombenza in un giudizio intentato dal dipendente e sfociato nell'annullamento di una sanzione disciplinare.

Il principio è stato affermato dalla Corte del Conti della Toscana con la sentenza 29 marzo 2016, n. 89.

A seguito della condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente in un giudizio di annullamento di una sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente pubblico, la Procura Regionale per la Toscana evocava in giudizio il dirigente responsabile del procedimento disciplinare, chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento della somma complessiva di €uro 2.138,00 oltre accessori a favore del Ministero della Giustizia, di cui Euro 1.638,00 a titolo di danno indiretto, oltre Euro 500,00 a titolo di danno da disservizio.

Secondo la Procura la parte convenuta avrebbe agito con colpa grave per aver adottato provvedimenti chiaramente illegittimi con conseguente produzione di un danno pari alle somme che la P.A. era costretta a rifondere alla lavoratrice vittoriosa in giudizio. Inoltre, il suddetto comportamento dirigenziale, avrebbe comportato un danno da disservizio per l'inefficienza dell'azione amministrativa ed utilizzo di energie lavorative non comportanti utilità.

La vicenda complessivamente si colorerebbe di colpa grave anche perché la convenuta risultava aver adottato i suddetti provvedimenti illegittimi non isolatamente ma in un contesto più ampio in cui la stessa avrebbe assunto una pluralità di atti illegittimi annullati dal giudice del lavoro.

I Giudici contabili hanno anzitutto affermato il principio che non sussiste alcun automatismo tra illegittimità di un atto e responsabilità amministrativa dell'autore dello stesso. Infatti la giurisprudenza della Corte dei conti da tempo evidenzia la distinzione tra illiceità del comportamento e illegittimità dell'atto, affermando che solo il primo e non il secondo è oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, e che i vizi di legittimità di un atto, infatti, non comportano ex se un illecito contabile (Corte conti, Sez. app. Sicilia, 22.09.2009, n. 281). E' stato, infatti, affermato che "l'illegittimità di un atto è soltanto un sintomo della illiceità del comportamento, alla cui produzione concorrono i requisiti della dannosità della condotta e dell'atteggiamento gravemente colposo del suo autore." (Corte conti, sez. giur. Lombardia, 5.3.2007, n. 141). Del resto anche la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che l'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per danno erariale, può rappresentare semplicemente uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile (Cass. SS.UU. n. 469/2000).

Fatta questa doverosa precisazione, la Corte ha ritenuto la condotta tenuta in concreto dal dirigente macroscopicamente deviante rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere un dirigente che avesse improntato la condotta a diligenza anche minima. Infatti nel caso di specie risulta contestata la violazione di disposizioni di servizio di cui, peraltro, non è stata rinvenuta puntuale traccia, addebitando alla dipendente una condotta che avrebbe indotto in errore l'utenza, quando in realtà la situazione creata dipendeva esclusivamente dalla dirigenza stessa.

E' quindi evidente che l'irrogazione della sanzione disciplinare, con il conseguente ingiusto esborso per le spese di lite, sia stato causato da una notevole superficialità ed approssimazione con cui è stata gestita la vicenda, posto che, a fronte di un accertamento dei fatti condotto con diligenza minima, sarebbe emersa l'insussistenza di elementi per muovere addebiti e contestazioni disciplinari.

Mensa e buoni pasto, rivendicata uniformità

A breve Tavolo Tecnico per nuova circolare

A seguito delle nostre continue vertenze e segnalazioni si è svolto ieri un incontro vertente sulle difformità applicative registrate non solo tra le varie realtà territoriali, ma anche tra uffici a volte ubicati nello stesso stabile, in relazione alla fruizione del diritto ai generi di conforto ed ai pasti, sia tramite le mense obbligatorie di servizio che tramite i buoni mensa ed i ticket restaurant.

Si sono create nel tempo e nei vari ambiti inaccettabili disparità di trattamento e sperequazioni tra il personale che si aggiungono a perplessità interpretative della norma derivanti dalle molteplici circolari susseguitesi nei decenni.

E' stata, quindi, fatta presente alla delegazione del Dipartimento, presieduta dal Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria, dott. Francesco Ricciardi e con il dr. Giunta e il Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali V. Pref. Tommaso Ricciardi, la necessità di diramare al più presto una nuova circolare che sostituisca ed annulli tutte le precedenti, in modo da non lasciare spazio a dubbi, controversie ed interpretazioni.

La nuova disposizione dovrà prevedere precisi ed inderogabili obblighi per l'Amministrazione, i cui dirigenti dovranno essere tenuti ad uniformarsi senza soggettivismi in modo da rendere omogenea su tutto il territorio, sia nelle sedi disagiate che nelle altre ed in tutti gli uffici la fruizione delle mense di servizio, dei buoni pasto, del secondo buono pasto e dei ticket restaurant.

A fronte dell'atteggiamento di apertura e disponibilità manifestato dalla parte pubblica abbiamo chiesto ed ottenuto l'istituzione di un Tavolo tecnico con le per stilare insieme alla delegazione ministeriale una circolare che, tenendo conto dell'esperienza proveniente dalle numerose difformità registrate tra territori ed uffici, risulti più chiara possibile nel fare piena ed autorevole luce su tutti gli istituti in parola, elencando in maniera analitica tutte le casistiche in cui deve essere attribuito il beneficio della mensa obbligatoria - o, in alternativa dei buoni pasto ovvero ticket restaurant - sia per sedi disagiate che per quelle ordinarie, sancendo per i dirigenti precisi obblighi in relazione ad ogni situazione, tra cui quello di adottare la soluzione più vantaggiosa possibile per il dipendente.

Sarà nostra cura informare dello svolgimento e dell'esito dei lavori del Tavolo tecnico che dovrebbe essere convocato entro la prima decade del prossimo mese di giugno.

Roma, 18 maggio 2016

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Restituzione somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione

Un nostro lettore ci scrive per rappresentare il seguente problema. Avendo in buona fede percepito, dal settembre 2015 al febbraio 2016, per errore dell'Amministrazione e senza che se ne accorgesse, sia l'assegno funzionale del 32mo anno che quello relativo al 29mo anno, chiede se vi siano rimedi da esperire in relazione ai disagi derivanti dall'erronea attribuzione di emolumenti, alla luce della richiesta di ripetizione formulata dall'Amministrazione e del conseguente recupero della somma nei suoi confronti.

Al riguardo, occorre anzitutto precisare che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti tra cui anche il personale della Polizia di Stato, "ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate" (Consiglio di Stato- Sez. IV N.293/2008).

Pertanto, in presenza di indebito pagamento, l'Amministrazione non ha il potere discrezionale di rinunciare al proprio credito, ma solo quello di scegliere il mezzo per poter realizzare nel modo più immediato ed efficace possibile la propria pretesa creditoria.

Ciò, anche qualora la percezione delle somme da parte del dipendente sia avvenuta in buona fede, tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2033 del Codice Civile, "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", e che il consolidato orientamento giurisprudenziale ha più volte ribadito che la percezione in buona fede di indebiti retributivi ha rilevanza esclusivamente sulle modalità di recupero delle somme, che deve avvenire con caratteristiche tali da non incidere in modo eccessivo sulle esigenze di vita del debitore.

La base normativa di riferimento per l'attività sopradetta è da rintracciare nell'art.3 R.D.L. 19.1.1939, n. 295, tuttora vigente, il quale prevede che, ove vi siano delle somme non dovute corrisposte, l'Amministrazione che "non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino a concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione".

Con la circolare 333-G/Div.1-sett.2/aagg del 22 ottobre 2012, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. ha fornito istruzioni in merito agli adempimenti da porre in essere per il corretto recupero delle somme indebitamente corrisposte al personale della Polizia di Stato, sia che si tratti di competenza fisse che di emolumenti accessori.

Come già detto, tuttavia, l'amministrazione deve tenere adeguatamente conto della buona fede del percipiente nello stabilire le modalità della ripetizione, le quali devono essere tali che il nuovo importo della retribuzione a seguito della decurtazione conseguente al recupero sia comunque idoneo ad assicurare al dipendente un'esistenza libera e dignitosa, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 aprile 1985, n. 377, cit. e Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2899).

La giurisprudenza fa quindi sempre salva l'esigenza di una opportuna rateizzazione, ma appunto quale eccezione all'ordinaria applicabilità del principio generale sancito dall'art. 2033 c.c. anche a tale tipologia di indebito e alla

conseguente irrilevanza della buona fede dell'“accipiens”. La sua presenza o meno è, cioè, l'elemento discrezionale tra la possibilità dell'amministrazione di concedere una rateazione o di ingiungere il pagamento in un'unica soluzione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 7 giugno 1988, n. 405).

Le considerazioni equitative possono riemergere solo nel caso in cui anche la rateizzazione sia del tutto insufficiente a consentire di fare fronte ai bisogni ordinari di sussistenza, per cui i provvedimenti di recupero «possono considerarsi illegittimi soltanto nei casi in cui producano effetti tali da determinare, in assoluto, l'impossibilità da parte del pubblico impiegato, di fronte alle normali esigenze della vita economica propria e della sua famiglia» (T.A.R. Sardegna, 20 luglio 1988, n. 1195).

Ne deriva anche che non può nemmeno tenersi conto della gravità del sacrificio del dipendente rispetto all'immediato soddisfacimento delle esigenze primarie di vita qualora non emergano elementi attendibili circa il bisogno del percipiente di destinare le somme riscosse ad impellenti ed improcrastinabili necessità di sostentamento (Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 1990, n. 877).

Ma anche in tal caso l'interesse a che il dipendente – dopo il recupero – disponga di mezzi adeguati di sussistenza ha natura pubblica, per cui «il giudizio di ponderazione involge sempre due interessi pubblici, e non un interesse pubblico ed uno privato, giacché la posizione del privato (cioè il pregiudizio che costui riceve per effetto del recupero) assume rilievo solo in quanto serve a misurare l'entità dello specifico interesse pubblico a che la retribuzione, anche dopo la decurtazione, possa continuare a svolgere la funzione di sostentamento che l'ordinamento le assegna» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 aprile 1985, n. 377).

All'interno di questo “recinto giuridico” sembra davvero difficile configurare un danno derivante all'interessato in relazione ai disagi prodotti dal recupero.

Occorre, infatti, ricordare che al riguardo dell'azione di risarcimento di un eventuale danno derivante dall'attività della P.A., occorre, unitamente all'accertamento giurisdizionale della illegittimità del provvedimento, dimostrare l'ingiustificato depauperamento patrimoniale del soggetto destinatario del provvedimento stesso.

Detto elemento non si ravvisa nel caso in esame ove l'errore dell'amministrazione sembra aver prodotto piuttosto un ingiustificato arricchimento.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in “La storia e l'antropologia due fenomeni collegati”.

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531781003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (n. 5828), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimborsamento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personalizzato presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Abn-Amro S.p.A., Acanto S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compass S.p.A., Bb. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

